



***Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana***

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n.89 del 22/03/2018 - 26/04/2018 Udienza pubblica del 20/03/2018
Massima n. 1:	Titolo: Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Cave ed attività estrattive – Norme della Regione siciliana – Estensione retroattiva all’anno 2014 dei criteri di determinazione dei canoni per attività estrattiva – Inammissibilità della questione. Testo: Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 83 della legge della Regione Siciliana 7 maggio 2015, n.9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale), nella parte in cui ha introdotto il comma 8 dell’art. 12 della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2013, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di stabilità regionale) sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 e ratificato con la legge 4 agosto 1955, n. 848 perché non argomentate avuto riguardo all’evocato parametro convenzionale.
NOTE	Atti oggetto del giudizio Art. 83 della legge della Regione Siciliana 07/05/2015, n. 9, nella parte in cui modifica l’art. 12, c. 8°, della legge della Regione Siciliana 15/05/2013, n. 9. Parametri costituzionali Costituzione art.117, primo comma. Altri parametri e norme interposte Art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 e ratificato con la legge 4 agosto 1955, n. 848.



Massima n. 2:	Titolo: Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Cave ed attività estrattive – Norme della Regione siciliana – Canone per attività estrattiva di cava – Modifica dei parametri di determinazione del canone annuo, commisurato alla superficie dell'area coltivabile e ai volumi autorizzati – Connotazione indennitaria e non tributaria – Non fondatezza della questione. Testo: Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83 della legge della Regione Siciliana n. 9 del 2015, nella parte in cui ha modificato il comma 1 dell'art. 12 della legge della Regione Siciliana n. 9 del 2013, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia in riferimento agli artt. 53 e 3 Cost. Il canone per l'attività estrattiva di cava ha connotazione indennitaria e di salvaguardia dei beni collettivi dell'ambiente e del territorio e non natura tributaria, difettando i necessari caratteri stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale. In tal senso la Corte Costituzionale si è già pronunciata con riferimento ai contributi disposti da altre Regioni.
NOTE	Atti oggetto del giudizio Art. 83 della legge della Regione Siciliana 07/05/2015, n. 9, nella parte in cui modifica l'art. 12, c. 1°, della legge della Regione Siciliana 15/05/2013, n. 9. Parametri costituzionali Costituzione art. 3; Costituzione art. 53.
Massima n. 3:	Titolo: Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Cave ed attività estrattive – Norme della Regione siciliana – Estensione retroattiva all'anno 2014 dei criteri di determinazione dei canoni per attività estrattiva– Modifica dei criteri di determinazione del canone annuo – Efficacia retroattiva dei nuovi criteri di determinazione del canone, limitatamente ad un solo esercizio – Non fondatezza della questione. Testo: Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83 della legge della Regione Siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale), nella parte in cui ha introdotto il comma 8 dell'art. 12 della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2013, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale) sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia in riferimento all'art. 3 della Costituzione. L'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce un «elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto» (sentenze n. 822 del 1988 e n. 349 del 1985) e «trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., ma non già in



	termini assoluti e inderogabili» (sentenza n. 56 del 2015). L'affidamento da tutelare postula, tuttavia, il consolidamento, nel tempo, della situazione normativa che ha generato la posizione giuridica incisa dal nuovo assetto regolatorio. Ora poiché il canone in questione è stato introdotto nel 2013, mentre le modifiche apportate risalgono al 2015, non poteva essersi consolidato un affidamento particolarmente radicato nel tempo. La natura ed il rilievo dell'interesse collettivo perseguito dal legislatore regionale rendono, innanzitutto, non arbitrarie le modifiche introdotte dalla novella censurata, volte a rendere efficiente la fase di accertamento e riscossione del dovuto a tale titolo. Portano, inoltre, ad escludere che l'intervento normativo in esame possa aver arrecato una sproporzionata compressione delle posizioni soggettive coinvolte anche perché è evidentemente modesto l'ambito temporale di retrodatazione degli effetti delle nuove disposizioni, limitato al dovuto per un solo esercizio.
NOTE	Atti oggetto del giudizio Art. 83 della legge della Regione Siciliana 07/05/2015, n. 9, nella parte in cui modifica l'art. 12, c. 8°, della legge della Regione Siciliana 15/05/2013, n. 9. Parametri costituzionali Costituzione art. 3.

Redattore: d.ssa Gabriella Cagnazzo

Visto: Avv. Marina Valli



Avvocato Resp: Marina Valli

tel 091.7074874 – e.mail: marina.valli@regione.sicilia.it

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 – e.mail: urp@regione.sicilia.it